



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Posta
Divisione II

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PRE-COMMERCIALI 5G NELLA PORZIONE DI SPETTRO 3.6 – 3.8 GHz (ai sensi della Determina Direttoriale prot. n. 18436 del 16 marzo 2017)

RISPOSTE QUESITI

Nr.	Punto	Quesito	Risposta
1	0	<i>Si chiede se esiste già una quantificazione della banda disponibile o che sarà disponibile entro il 30 giugno 2018 in ogni area o città.</i>	Sono disponibili fino a 100 MHz contigui.
2	0	<i>Si chiede di confermare che l'obbligo di garantire le prestazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 96 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche si applica solamente il quarto anno di sperimentazione, e solo qualora fosse fornito il servizio ad utenti nel numero massimo del 1% della popolazione residente, in conformità al paragrafo 8 dell'Avviso "Assegnazione del diritto d'uso temporaneo".</i>	Non sono previste deroghe.
3	0	<i>Si chiede se è possibile nel corso della sperimentazione variare alcuni aspetti radio del progetto (canalizzazione, Time/frequency duplexing, tecniche MIMO, etc.) anche grazie alla successiva e progressiva disponibilità di apparati e dispositivi di rete (antenne, terminali, etc.) di cui ad oggi non è possibile conoscere l'effettiva disponibilità da parte delle manifatturiere.</i>	Il progetto può essere variato tecnicamente purché rimangano inalterati i requisiti minimi indicati nella proposta progettuale previa informativa al Ministero. Resta salva la facoltà del Ministero di richiedere informazioni e chiarimenti in qualsiasi fase del progetto e di predisporre opportune verifiche.
4	0	<i>Si chiede di chiarire se il proponente sia libero, all'interno dei confini amministrativi dell'area indicata, di definire in autonomia le zone che intende coprire, ovvero se deve essere necessariamente coperta (o vige il vincolo di coprire) l'intera area amministrativa indicata.</i>	Le aree territoriali di cui all'allegato A costituiscono l'ambito di massima estensione del territorio entro il quale può essere implementato il progetto. L'impiego efficiente dello spettro rientra nei criteri di valutazione.
5	0	<i>La larghezza di banda allocata sarà pari a 100 MHz, in linea con le caratteristiche previste per i prototipi pre-commerciali/pre-3GPP in tecnologia 5G? In caso affermativo come si relaziona la sperimentazione in oggetto con la Delibera Agcom n. 659/15/CONS che definisce le regole per l'assegnazione della banda 3.6-3.8 GHz?</i>	La larghezza di banda allocata per ciascun progetto sarà fino a 100 MHz contigui ferma restando la facoltà del Ministero di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato. Circa la relazione tra la sperimentazione e le regole per l'assegnazione della banda 3.6 - 3.8 GHz il quesito non è pertinente rispetto all'avviso.
6	0	<i>Considerato l'ampio riferimento al concetto di Network Slicing, si chiede, a fini di univocità, di volerne fornire una definizione puntuale, se del caso, richiamando eventuali report tecnici al riguardo.</i>	Il Network Slicing può essere definito come la ripartizione logica degli elementi di rete e delle risorse fisiche realizzata in modo virtuale e dinamico sulla base dei requisiti della classe degli applicativi in uso.



7	0	<p><i>Cosa si intende per famiglia 5G? Sono considerate appartenente alla famiglia 5G le tecnologie 3GPP dalla Release 15 in poi, secondo quanto concordato recentemente in seno al 3GPP dal Project Coordination Group (PCG) con decisione PCG 37/06? Sono considerate ammissibili tecnologie pre-standard?</i></p>	<p>Per quanto riguarda la prima parte del quesito, si conferma l'interpretazione. Per quanto riguarda, invece, le soluzioni tecnologiche pre-standard, le uniche ammissibili sono quelle conformi alle specifiche (cosiddette 'early drop') che eventualmente il 3GPP rilascerà in anticipo e che saranno, successivamente, inglobate nella Release 15.</p>
8	0	<p><i>Si chiede infine a codesto Onorevole Ministero di fornire alcuni chiarimenti con riferimento agli aspetti autorizzativi correlati all'avviso di cui in oggetto. Difatti, la sperimentazione richiederà necessariamente l'attivazione, da parte dei proponenti, di nuovi impianti dedicati esclusivamente alla sperimentazione e/o l'aggiornamento delle caratteristiche trasmissive di alcuni impianti esistenti nelle aree interessate. In considerazione del fatto che tali impianti trasmetteranno uno specifico segnale, su una banda separata da quelle utilizzate per il servizio commerciale, e che il segnale radio sarà utilizzato ai soli fini della sperimentazione, si chiedono i seguenti chiarimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Limiti di esposizione applicabili: - il DPCM 8 luglio 2003, che definisce i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, specifica limiti compresi tra 6 e 20 V/m per i soli "impianti fissi per telecomunicazioni", mentre si applicano a tutte le altre sorgenti i limiti previsti dalla Raccomandazione Europea 1999/519. Considerato che i nuovi impianti non svolgeranno servizio commerciale, è corretto prevedere per tali impianti l'applicazione dei limiti previsti dalla Raccomandazione Europea 1999/519, e non dei valori compresi tra 6 e 20 V/m applicabili agli impianti fissi per telecomunicazioni?</i><i>• Iter autorizzativo:- per quanto concerne le autorizzazioni da parte delle autorità locali previste per la costruzione e l'adeguamento degli impianti di cui sopra, sarà applicabile quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche? - In caso affermativo, saranno dovuti dagli operatori gli oneri previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259?- Sempre in caso affermativo, è previsto un regime speciale, concordato con le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente competenti per territorio, che consenta di operare in assenza di norme tecniche specifiche per il calcolo e la misura dei campi elettromagnetici associati alle nuove tecnologie quali il TDD e il Massive MIMO?</i>	<p>Non sono previste deroghe alla vigente normativa in materia.</p>



9	0	<i>Cosa accade se la parte di spettro utilizzata durante la sperimentazione da un operatore viene assegnata (all'esito di una gara) a un altro operatore prima della fine della sperimentazione stessa?</i>	Ferma restando la facoltà del Ministero di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato, il quesito circa la relazione tra la sperimentazione e l'esito di una futura gara non è pertinente rispetto all'avviso
10	0	<i>Ai fini della identificazione della tecnologia 5G come descritta nell'Oggetto dell'Avviso, si conferma che non saranno considerate 5G e, dunque, rilevanti ai fini della Sperimentazione, le implementazioni esclusivamente basate su reti LTE (comprese le specifiche LTE-Advanced PRO)?</i>	Le modalità tecniche della sperimentazione sono rimesse alle scelte dei partecipanti.
11	1	<i>Si chiede conferma che nell'ambito delle "forme di aggregazione, partenariato ed altra modalità di intesa e/o coordinamento" sopra indicate, possono partecipare, nell'ambito dei "Soggetti Facoltativi": a) altri soggetti privati che siano operatori di comunicazioni elettroniche in quota minoritaria; b) i Comuni appartenenti all'area 1 (Milano), area 2 (Prato e L'Aquila) e area 3 (Bari e Matera); c) Comuni diversi rispetto a quelli sopra indicati;</i>	L'elenco dei soggetti facoltativi di cui al punto 1 dell'avviso non è da ritenersi esaustivo e/o necessariamente correlato alle aree territoriali nelle quali vengono svolte le sperimentazioni. Possono partecipare tra i soggetti facoltativi anche altri operatori diversi dall'operatore capofila purché tutti i soggetti facoltativi siano in quota minoritaria e facciano parte esclusivamente di una medesima associazione e/o raggruppamento pena l'esclusione del soggetto facoltativo in questione dall'intera procedura selettiva.
12	1	<i>In che maniera va intesa la quota minoritaria dei Soggetti Facoltativi:d) essa deve risultare minoritaria rispetto alla quota del soggetto capofila?e) essa deve risultare minoritaria sia rispetto alla quota del soggetto capofila sia in relazione alla singola quota dei Soggetti Obbligatori?f) essa deve risultare minoritaria rispetto alla quota cumulata del Soggetto capofila e dei Soggetti Obbligatori?</i>	La quota minoritaria complessiva relativa ai soggetti facoltativi deve risultare minoritaria rispetto sia alla singola quota del soggetto capofila, sia rispetto alla quota cumulata dei soggetti obbligatori e del soggetto capofila.
13	1	<i>In riferimento alla disposizione di cui al penultimo capoverso del paragrafo 1 dell'Avviso pubblico si chiede conferma che possono presentarsi come capofila: a) due o più Operatori di comunicazione elettronica autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del CCE;b) un Operatore di comunicazione e un soggetto che si impegni a conseguire una qualunque autorizzazione ex art. 25 del CCE entro la fine della procedura negoziata.</i>	Si conferma tale interpretazione.
14	1	<i>In relazione alla disposizione di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 1 dell'Avviso pubblico si chiede conferma del fatto che il divieto di partecipazione a più di una forma aggregativa (associazione o raggruppamento) per le varie aree geografiche sia stato dettato solo per le categorie di soggetti partecipanti diversi dal capofila (necessariamente operatore di comunicazioni elettroniche titolare di autorizzazione ex art. 25 CCE), ovvero anche con riferimento a questi ultimi; in altri termini e specularmente, un operatore di comunicazioni elettroniche che assuma il ruolo di capofila può concorrere alle tre aree geografiche mediante aggregazioni fra soggetti diversi con riferimento a ciascun ambito territoriale?</i>	Si conferma tale interpretazione. L'operatore o gli operatori capofila possono concorrere per tutte e tre le aree territoriali mediante aggregazione di soggetti diversi per ciascun ambito territoriale, fermo restando che il capofila può aggiudicarsi un solo progetto per ciascuna area, salvo che non sia l'unico soggetto ammesso a procedura negoziata sulle altre aree.



15	1	<i>Si chiede se nell'ipotesi in cui l'operatore si presenti come capofila di un'unica associazione o un raggruppamento che presenti proposte progettuali su tutte e tre le aree, occorra che tutti i Soggetti Obbligatori abbiano un ruolo su tutte e tre le Aree [e.g. L'università 2 (che è in Area 2) deve avere un ruolo effettivo sulla sperimentazione anche in Area 1 (Milano) e Area 3 (Bari e Matera)].</i>	Tutti i soggetti obbligatori (e non) devono avere un ruolo effettivo nel progetto
16	1	<i>a) Si chiede di confermare se un soggetto obbligatorio, ad es. vendor di rete / apparati radio (come indicato nell'avviso nelle lettere a e b del paragrafo 1 – Soggetti ammessi alla procedura selettiva), appartenente ad una associazione o un raggruppamento con capofila l'Operatore X possa essere anche fornitore di una associazione o un raggruppamento il cui capofila è l'Operatore Y? b) Nel caso di risposta affermativa al quesito 9, lettera a, si chiede conferma che il suddetto soggetto possa essere fornitore dell'associazione o raggruppamento il cui capofila è l'Operatore Y in tutte le aree territoriali (Area , Area 2 o Area 3) o vi sia una limitazione in tal senso.</i>	I soggetti obbligatori di cui alle lettere a e b dell'avviso possono partecipare esclusivamente ad un associazione o ad un raggruppamento, pena la loro esclusione. Un vendor in qualità di mero fornitore che non assuma, pertanto, il ruolo di soggetto partecipante attivo ed effettivo nella sperimentazione può essere fornitore di altri partecipanti.
17	1	<i>Si chiede conferma che il divieto di partecipare a più associazioni o raggruppamenti, non si applica ai Soggetti Facoltativi cioè "pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese, start-up, associazioni di categoria, ed altri soggetti privati purché in quota minoritaria".</i>	No, il divieto di partecipazione a più associazioni o raggruppamenti riguarda anche i soggetti facoltativi, pena l'esclusione degli stessi dell'intera procedura selettiva.
18	1	<i>Si chiede se un operatore capofila di una singola forma di aggregazione, partenariato ed altra modalità di intesa e/o coordinamento possa presentare più progetti per la medesima Area territoriale?</i>	No, un capofila può presentare ed aggiudicarsi un solo progetto per ciascuna area territoriale.
19	1	<i>Si chiede se un operatore capofila di differenti forme di aggregazione, partenariato ed altra modalità di intesa e/o coordinamento può presentare differenti progetti per la medesima Area territoriale?</i>	No, un capofila può presentare un solo progetto per ciascuna area territoriale
20	1	<i>Nel caso in cui un partecipante, diverso dal soggetto capofila, partecipi a più di un associazione o raggruppamento, l'esclusione dalla procedura di selezione prevista nell'Avviso si applica a tale partecipante oppure ai raggruppamenti di cui esso fa parte?</i>	Nel caso in cui un partecipante, diverso dal soggetto capofila, partecipi a più di un associazione o raggruppamento, l'esclusione dall'intera procedura di selezione sarà applicata solo a tale soggetto partecipante, fermo restando il mantenimento dei requisiti minimi soggettivi dell'aggregazione o intesa che ha presentato il progetto.



21	1	<i>L'esclusione dalla procedura di selezione prevista dell'Avviso nei confronti dei partecipanti diversi dal soggetto capofila si applica solo ai partecipanti di natura obbligatoria (v. lettere a) e b) del paragrafo 1 "Soggetti ammessi alla procedura"), oppure anche nei confronti dei partecipanti di natura facoltativa (ad es. "pubbliche amministrazioni, piccole medie imprese, start up, associazioni di categoria ed altri soggetti privati")?</i>	L'esclusione della procedura di selezione si applica sia ai soggetti obbligatori, diversi dal capofila, che facoltativi.
22	1	<i>Nel caso in cui il capofila fosse costituito da più operatori di comunicazione, gli stessi operatori sono obbligati ad agire in modo congiunto o si può individuare un solo operatore che agisca in nome e per conto degli altri?</i>	Nel caso in cui il capofila fosse costituito da più operatori di comunicazione, gli stessi operatori sono obbligati ad agire in modo congiunto.
23	1	<i>È confermato che solo il capofila può partecipare a più forme di aggregazione? E nel caso di capofila composto da più operatori, l'eventuale adesione a altre aggregazioni deve avvenire in modo congiunto per tutti gli operatori costituenti il capofila?</i>	È confermato che solo il capofila può partecipare a più forme di aggregazione anche in forma disgiunta.
24	1	<i>Alle Università è espressamente vietato di partecipare a più forme di aggregazione?</i>	Le Università alla pari di tutti i partecipanti sia obbligatori che facoltativi possono partecipare solo ad una associazione e/o un raggruppamento.
25	1	<i>E' possibile definire un'aggregazione "allargata", che preveda la partecipazione "passiva" di soggetti (ad esempio Università o imprese/enti locali) che, in funzione dell'area nella quale l'aggregazione risulti vincitrice, rivestano un ruolo di semplici osservatori dell'avanzamento del progetto?</i>	La mera partecipazione passiva dei soggetti non ha alcuna rilevanza ai fini dell'intera procedura selettiva.
26	1	<i>Nel caso di cui al punto precedente, e ferma restando la presenza minima di almeno un soggetto per categoria (tipo a), tipo b)), è consentito ad un soggetto "passivo" non capofila di abbandonare l'aggregazione costituita ai fini della sperimentazione, prima della fine della sperimentazione stessa, senza effetti sull'aggregazione? L'aggregazione può prevedere che uno dei partecipanti abbandoni, purché la loro partecipazione non sia essenziale ai fini del mantenimento dei presupposti di cui all'avviso? In tal caso, il partecipante che si ritira dovrà impegnarsi a non prendere parte ad altre aggregazioni concorrenti alla sperimentazione?</i>	Non sono ammesse modificazioni soggettive dei partecipanti ad un'aggregazione e/o raggruppamento che presenta un progetto.
27	1	<i>Tra i soggetti di "tipo b)" possono rientrare i costruttori di apparati TLC? Se si, possono farne parte anche i costruttori che siano anche autorizzati ai sensi ex art. 25 CCE?</i>	Tra i partecipanti di "tipo b" possono rientrare i costruttori di apparati ma che non siano operatori di rete e/o di servizi di comunicazione elettronica autorizzati ai sensi dell'art. 25 del CCE



28	1	<p><i>E' possibile che la partecipazione di una PA all'aggregazione sia di tipo "esterno" (endorsement, patrocinato) o è necessaria una adesione diretta all'aggregazione?</i></p>	<p>Le partecipazioni esterne o passive non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'intera procedura selettiva.</p>
29	1	<p><i>Fatto salvo il rispetto da parte del soggetto aggregativo che sottomete una o più domande di partecipazione di quanto previsto dal bando in merito alla sua composizione (i.e. presenza al suo interno di un capofila e di almeno uno dei soggetti di ciascuna delle seguenti categorie a) università, enti e centri di ricerca e b) imprese di livello nazionale o internazionale con specifiche competenze nel settore dei servizi oggetto della sperimentazione, che non siano operatori di rete e/o servizi di comunicazione elettronica) si chiede di confermare che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>i. Nulla osta all'inclusione nell'ambito delle singole "proposte progettuali" di ulteriori soggetti – rispetto a quelli facenti parte del soggetto aggregativo – sia pubblici sia privati con i quali il soggetto aggregativo ha concordato (ad esempio attraverso accordi di collaborazione o patrocinio o altre forme contrattuali) di sviluppare le singole proposte progettuali in ogni area.</i><i>ii. Nulla osta a che una partecipazione nelle modalità di cui al punto i. (partecipazione solo nell'ambito della singola proposta preliminare) riguardi soggetti fornitori di tecnologia.</i><i>iii. L'inclusione di tali ulteriori soggetti nella "proposta progettuale" sarà valutata ai sensi di quanto previsto dal bando in merito ai "criteri di valutazione e punteggi" sebbene tali ulteriori soggetti non facciano parte del soggetto aggregativo.</i><i>iv. Per tali ulteriori soggetti, inclusi nella singola proposta progettuale ma non facenti parte al soggetto aggregativo che sottomete la domanda, non si applica quanto previsto al punto 4 dell'Avviso (divieto di modificazioni soggettive).</i>	<p>Le partecipazioni esterne non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'intera procedura selettiva.</p>
30	1	<p><i>L'aggregazione cui fa riferimento l'avviso può essere costituita solo in forma di associazione o di raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero sono ammesse altre forme di aggregazione? In caso di risposta positiva, quali sono le altre forme di aggregazione ammesse?</i></p>	<p>Sono ammesse tutte le forme di aggregazione, partenariato e/o raggruppamento che siano vincolanti per i partecipanti.</p>
31	1	<p><i>Con riferimento all'ultimo capoverso del punto 1 dell'Avviso, deve intendersi nel senso che l'unica forma di aggregazione sia ATI/RTI, ovvero nel senso che tali soggetti possono in generale far parte di una "sola" aggregazione?</i></p>	<p>I soggetti diversi dal capofila possono partecipare esclusivamente ad una sola associazione o ad un solo raggruppamento, pena la loro esclusione.</p>



32	1	<i>E' possibile che un'aggregazione, nella forma di cui al punto 1 quesito 4 (aggregazione "allargata"), presenti un unico progetto per ciascuna delle 3 aree?</i>	Fermo restando la risposta al quesito n. 25, ogni capofila può presentare solo un progetto per ciascuna delle 3 aree. Un progetto con caratteristiche analoghe può essere presentato per ciascuna area
33	1	<i>La forma di aggregazione dovrà necessariamente prevedere almeno un soggetto di "tipo a" (università, enti e centri di ricerca) e almeno un soggetto di "tipo b" (impresa di livello nazionale o internazionale con specifiche competenze nel settore dei servizi oggetto della sperimentazione), così come definiti al capitolo 1 dell'Avviso?</i>	Si.
34	1	<i>La FUB può essere coinvolta in un progetto, con un ruolo diverso dal capofila? Se si, in quale categoria rientrerebbe?</i>	La FUB è un ente di ricerca.
35	1	<i>Si chiede di confermare che:</i> <i>A. Un operatore può partecipare come capofila in più Aree</i> <i>B. Un operatore può partecipare come capofila di un raggruppamento/associazione o come membro di un raggruppamento/associazione.</i>	A) SI B) SI
36	1	<i>Qualora un operatore possa rivestire sia la qualità di capofila, sia quella di membro di raggruppamento/associazione, si chiede di confermare che:</i> <i>C. Un operatore può partecipare come capofila in un'Area e come partecipante di un'altra associazione/raggruppamento in un'Area diversa da quella in cui è capofila</i> <i>D. Un operatore/soggetto può partecipare come membro di più di una associazione/raggruppamento, di cui non è capofila, nella stessa Area</i> <i>E. Un operatore/soggetto può partecipare, come partecipante diverso dal capofila, in più associazioni/raggruppamenti in aree diverse</i>	C) SI D) NO E) NO
37	1	<i>Si chiede inoltre di chiarire se:a) nel caso in cui un soggetto (capofila o membro) sia incorso in una causa di esclusione dalla procedura di selezione in una determinata Area, l'esclusione stessa si intende estesa a tutto il raggruppamento o è limitata al soggetto che vi sia incorso.b) nel caso in cui l'esclusione riguardi l'intero raggruppamento si chiede di chiarire se verranno esclusi tutti i raggruppamenti di cui fa parte il soggetto che ha causato l'esclusione. Laddove non vengono esclusi tutti i raggruppamenti si chiede di specificare con quale criterio vengono scelti i raggruppamenti da escludere.</i>	L'esclusione riguarda solo il soggetto incorso in una causa di esclusione, che sarà escluso da tutti i raggruppamenti in cui è presente.



38	1	<p>a. Con il termine “concorrente/partecipante” si intende l’insieme dei soggetti che costituiscono l’associazione/raggruppamento</p> <p>b. Con il termine “soggetto” si intende il singolo soggetto facente parte dell’associazione/raggruppamento</p>	<p>Con il termine “concorrente” di cui al punto 2, si intende il capofila che può presentare ed aggiudicarsi un solo progetto sperimentale su una sola area, salvo che non sia l’unico soggetto ammesso a procedura negoziata sulle altre aree. Con il termine partecipante si intende l’insieme dei soggetti che costituiscono l’associazione/raggruppamento. Con il termine soggetto si intende il singolo soggetto facente parte dell’associazione/raggruppamento.</p>
39	1	<p>I soggetti capofila:- Possono partecipare come capofila le imprese con autorizzazione ai sensi dell’art. 25 anche se prive di altre risorse frequenziali e infrastrutture di rete mobile?- Le imprese con autorizzazione ai sensi dell’art. 25 possono partecipare alle forme di aggregazione anche con quota minoritaria e non in qualità di capofila?- Esistono vincoli/limiti alle aggregazioni tra operatori di comunicazione? Nel caso in cui vi siano 2 o più soggetti autorizzati in qualità di capofila è possibile che questi ultimi si impegnino a realizzare la proposta progettuale dividendo il territorio dell’Area oggetto di aggiudicazione in sotto aree di cui ciascuno dei capofila è responsabile in termini realizzativi? - Nel caso in cui 2 o più soggetti autorizzati partecipino in qualità di capofila possono/devono sottoscrivere entrambi la domanda di partecipazione?</p>	<p>Possono partecipare come capofila tutte le imprese autorizzate ai sensi dell’art. 25 del CCE o che si impegnino a conseguire prima del rilascio dell’autorizzazione provvisoria alla sperimentazione la suddetta autorizzazione. Le imprese con autorizzazione ai sensi dell’art. 25 possono partecipare anche con quota minoritaria e non in qualità di capofila come membro di una sola associazione e/o raggruppamento, pena l’esclusione dell’intera procedura selettiva. Il progetto può essere presentato da uno o più operatori di comunicazione in qualità di capofila. Le modalità ed il grado di coinvolgimento di ciascun soggetto sono rimesse alle scelte dei partecipanti. Nel caso in cui 2 o più soggetti autorizzati partecipino in qualità di capofila debbono sottoscrivere entrambi la domanda di partecipazione.</p>
40	1	<p>Rispetto ai partecipanti diversi dal soggetto capofila si chiede di voler confermare se:- ferma restando la partecipazione esclusiva ad una sola associazione, possono presentare proposte progettuali con riguardo a più aree oggetto dell’avviso pubblico (es. il partner 1 può presentare insieme al capofila A proposte progettuali per l’area A, B e C). - possono partecipare all’assegnazione di più lotti con i medesimi partner? - con medesimo capofila ma diversi partner, possono partecipare a più assegnazioni?- possono esservi partner che non sottoscrivono l’accordo di partnership (ad es. con il ruolo di fornitori del capofila o di uno dei partner)? In caso affermativo i partner non espressamente formalizzati in forma di aggregazione possono partecipare a più assegnazioni?- Il vincolo per i partner diversi dal capofila di partecipare ad una sola associazione si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni? Se coinvolte nel progetto in qualità di collaboratori o di utenti finali dei servizi erogati nella sperimentazione, sono comunque vincolate a partecipare ad una sola associazione/progetto?- Ai fini dell’ottenimento del punteggio di cui al punto 9, par. 4, per il “grado di coinvolgimento di istituzioni, pubbliche amministrazioni e ambiti territoriali locali” viene considerato ad es. il coinvolgimento sotto forma di collaborazione o come utente finale dei servizi erogati nella sperimentazione o è necessario che i partner siano formalmente parte dell’associazione?</p>	<p>Un’associazione/raggruppamento può presentare proposte progettuali con riguardo a più aree fermo restando la partecipazione dei soggetti obbligatori e facoltativi ad un’unica aggregazione pena l’esclusione del soggetto dall’intera procedura selettiva. Per ciascuna area territoriale può essere presentato ed aggiudicato un solo progetto. Possono esservi soggetti che non partecipano all’accordo di partnership e che non hanno un ruolo attivo ma i soggetti passivi non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente avviso. Il vincolo per i partner diversi dal capofila di partecipare ad una sola associazione si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni che partecipano al progetto come componenti dell’aggregazione. Si conferma che il grado di coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nell’ambito del progetto, da comprovare con apposita documentazione, anche se non rivestono il ruolo di soggetti partecipanti all’aggregazione ma solo un ruolo strumentale e/o come beneficiarie delle attività progettuali e dei servizi oggetto di sperimentazione, sarà considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 9 dell’Avviso, anche se tali istituzioni non siano facenti parte formalmente dell’aggregazione o siano amministrazioni diverse dai soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto presentato.</p>



41	1	<p><i>L'accordo di partenariato/agggregazione:- prevede una forma specifica? E' necessario costituire una forma societaria? - La forma dell'accordo di partenariato deve essere indicata nella domanda di partecipazione o è sufficiente indicare coloro che ne fanno parte siglandolo in una fase successiva e producendolo entro il 25 Luglio 2017 da parte del soggetto aggiudicatario? I partner appartenenti alle categorie a e b devono avere quota paritaria rispetto al capofila?</i></p>	<p>Sono ammesse tutte le forme di aggregazione, partenariato e/o raggruppamento che siano vincolanti per i partecipanti. Nella domanda di partecipazione è sufficiente indicare coloro che faranno parte dell'intesa che dovrà comunque essere perfezionata entro il 25 Luglio 2017. I partner appartenenti alle categorie a) e b) non devono necessariamente avere quota paritaria rispetto al capofila.</p>
42	1	<p><i>Relativamente al tema dei soggetti ammessi al punto b): esclusivita' di partecipazione a Consorzio/Partnership e' applicabile ai fornitori di Tecnologie base 5G come infra Vendors di Rete Mobili e Chipset makers come Qualcomm Technologies inc.</i></p>	<p>Tra i partecipanti di "tipo b" possono rientrare i costruttori di apparati ma che non siano operatori di rete e/o di servizi di comunicazione elettronica autorizzati ai sensi dell'art. 25 del CCE fermo restando che i soggetti sia obbligatori che facoltativi possono partecipare ad una sola aggregazione e/o raggruppamento, pena l'esclusione dall'intera procedura.</p>
43	1	<p><i>Puo' uno stesso gruppo tecnologico internazionale partecipare a più associazioni o raggruppamenti in forma di partnership se: (A) questi sono su aree diverse e/o (B) il gruppo tecnologico internazionale utilizza Branch o affiliates diverse?</i></p>	<p>No salvo che non si tratti di soggetti giuridici tra loro distinti ed aventi ragione ed oggetto sociale diversi.</p>
44	1	<p><i>Puo' un gruppo tecnologico internazionale partecipare a più associazioni o raggruppamenti in forma di partnership se le competenze specialistiche utilizzate sono diverse, come l'attività tecnologica di sviluppo con fornitori diversi di rete?</i></p>	<p>Vedi risposta al quesito 43.</p>
45	1	<p><i>Puo' uno stesso soggetto tecnologico partecipare a 3 progetti nelle 3 aree individuate partecipando a raggruppamenti diversi ?</i></p>	<p>Vedi risposta al quesito 43.</p>
46	1	<p><i>Puo' un MoU (Memorandum of Understanding) tra soggetti che hanno intenzione di aderire alla sperimentazione essere considerato ed essere sufficiente come forma/modalita' di Intesa/coordinamento/forma di aggregazione/partnenariato ?</i></p>	<p>Si, purché sia vincolante per gli aderenti.</p>
47	1	<p><i>Considerando il caso di aziende manifatturiere TLC (i.e. fornitori di apparati di TLC), tali aziende sono da intendersi come generici partecipanti (non capofila) di un'associazione e raggruppamento, corretto? Per cui non potranno essere presentati più di un progetto per fornitore.</i></p>	<p>Vedi risposta ai quesito 42.</p>
48	1	<p><i>E' possibile per un fornitore di tecnologia supportare più progetti non entrando a far parte di alcuna associazione o raggruppamento ?</i></p>	<p>Si, ma che non siano operatori di rete e/o di servizi di comunicazione elettronica autorizzati ai sensi dell'art. 25 del CCE.</p>



49	1	<i>Nel caso ci siano più operatori di comunicazioni all'interno di una stessa associazione o raggruppamento, e questi agiscano da capofila. E' corretto concludere che non sarà possibile per questi operatori aggiudicarsi nessun altro progetto (come operatore singolo e quindi capofila) in quell'area ?</i>	Per ciascun area territoriale è aggiudicato un solo progetto.
50	1	<i>Si chiede, inoltre, se imprese con competenze nel settore dei servizi oggetto della sperimentazione possano partecipare in associazione/raggruppamento con un medesimo operatore su più di un area.</i>	Si, ma con la medesima aggregazione.
51	1	<i>Si chiede se la limitazione si applica anche ai consorzi nazionali interuniversitari (rientranti nella categoria centri di ricerca) no profit.</i>	I consorzi nazionali interuniversitari (rientranti nella categoria centri di ricerca) no profit rientrano nella categoria dei soggetti di "tipo a" e possono partecipare ad una sola associazione e/o raggruppamento, pena l'esclusione dall'intera procedura.
52	1	<i>Si chiede conferma di come debba essere interpretata la condizione di esclusione indicata nel bando nei confronti dei Soggetti Obbligatori (come indicati nell'Avviso nelle lettere a e b del paragrafo 1 – Soggetti ammessi alla procedura selettiva), ovvero: • le università, enti e centri di ricerca e • le imprese di livello nazionale o internazionale con specifiche competenze nel settore dei servizi oggetto della sperimentazione, che non siano operatori di rete e/o servizi di comunicazione elettronica. nei seguenti casi: a) Un medesimo soggetto obbligatorio (Soggetto X) appartenente ad una associazione o un raggruppamento in forma di partnership il cui capofila è l'Operatore X che presenta la proposta progettuale per l'Area territoriale X, può appartenere – nella medesima Area territoriale X – ad un'altra associazione o raggruppamento in forma di partnership il cui capofila è l'Operatore Y? b) Un medesimo soggetto obbligatorio (Soggetto X) appartenente ad una associazione o raggruppamento in forma di partnership il cui capofila è l'Operatore X che presenta la proposta progettuale per l'Area territoriale X, può appartenere – nell' Area territoriale Y, diversa da X – ad un'altra associazione o un raggruppamento in forma di partnership il cui capofila è l'Operatore Y? c) Un medesimo soggetto obbligatorio (Soggetto X) appartenente ad una associazione o raggruppamento in forma di partnership il cui capofila è l'Operatore X che presenta la proposta progettuale per l'Area territoriale X, può appartenere – nell' Area territoriale Y, diversa da X – ad un'altra associazione o un raggruppamento in forma di partnership il cui capofila è lo stesso Operatore X?</i>	a) NO b) NO c) NO
53	1	<i>1 Nel caso in cui due operatori diventino soggetti capofila in relazione ad un singolo Progetto relativo ad una Area, entrambi gli operatori assumeranno il ruolo di soggetti proponenti?</i>	SI
54	1	<i>2 In tali casi, la titolarità dell'autorizzazione provvisoria sarà parimenti imputabile alle due società?</i>	SI



55	1	<i>3 Si domanda di esplicitare i requisiti formali che dovranno integrare le diverse forme di aggregazione, partenariato (forma di società, accordi commerciali ecc) nell'ambito delle diverse fasi di cui all'art 7 dell'Avviso ed il termine ultimo di formalizzazione delle stesse.</i>	Vedi risposte ai quesiti nn. 30 e 41.
56	1	<i>4 Si domanda se le imprese di livello nazionale o internazionale di cui al punto b) dell'art 1 dell'Avviso possano partecipare con lo stesso soggetto capofila, in qualità di partner, alla selezione di Progetti relativi a più Aree Geografiche.</i>	Vedi risposta al quesito n. 43.
57	1	<i>5 Si domanda se le imprese di livello nazionale o internazionale di cui al punto b dell'art 1 dell'Avviso possano partecipare, in una stessa Area, simultaneamente sia in qualità di partner che di soggetto in quota minoritaria in due distinte associazioni guidate da diversi capofila.</i>	NO
58	1	<i>6 Le società di comunicazioni autorizzate ex art 25 del Codice delle Comunicazioni possono partecipare alla presentazione di Progetti per più Aree in qualità di capofila? Tali società possono ottenere l'aggiudicazione in più Aree?</i>	Si, ma può aggiudicarsi un solo progetto sperimentale in una sola area.
59	1	<i>7 Si domanda se operatori autorizzati ex art 25 del Codice possano partecipare come soggetti diversi da soggetti capofila.</i>	Si purché solo in un'unica aggregazione/raggruppamento pena l'esclusione della 'intero procedura selettiva.
60	1	<i>8 Si domanda cosa si intenda per partecipazione in "quota minoritaria" e qual è la differenza rispetto alla partecipazione in partnership.</i>	La quota minoritaria deve intendersi riferita al ruolo economico e/o alla rilevanza dei beni e dei servizi conferiti per il progetto, da tradurre in termini percentuali e/o economici, da parte di ciascun soggetto partecipante all'aggregazione/raggruppamento. La partnership meramente passiva non ha alcuna rilevanza ai fini del presente avviso.
61	1	<i>9 Si domanda se il divieto per le società di partecipare in qualità di partner a più associazioni sia sanzionato con la mancata inclusione, in graduatoria, dei Progetti di cui fanno parte o con la esclusione dalla graduatoria solo di tali soggetti "partner", lasciando invariata la graduatoria dei Progetti. In tal caso, ai soggetti capofila interessati sarà data possibilità di individuare, in corso di procedura, un'ulteriore partner?</i>	Vedi risposta al quesito n. 37.



62	2	<p><i>a) Si chiede di specificare cosa debba intendersi per “avvio delle azioni”, anche tenendo conto che la piena disponibilità delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz sarà successiva al 30 giugno 2018;b) Stante l’interesse pubblico della sperimentazione oggetto dell’”Avviso” si chiede di confermare, anche ai fini del criterio di valutazione relativo ai tempi di realizzazione di cui al paragrafo 9, punto 1, se il soggetto che risulterà aggiudicatario potrà contare su una apposita convenzione tra il MISE, le ARPA, i Comuni ed eventuali altri soggetti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’attivazione degli impianti per la fornitura del servizio oggetto della sperimentazione, che definisca iter accelerati rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente (ad es. artt. 87, 87-bis del CCE);c) Nel caso di risposta affermativa al quesito precedente si chiede di indicare quali siano i tempi da considerare per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni edilizie e sanitarie.</i></p>	<p>Per avvio delle azioni si intende l'avvio delle attività indicate nella proposta progettuale da ciascun partecipante. Non sono previste deroghe alla vigente normativa.</p>
63	2	<p><i>Le sperimentazioni pre-commerciali avranno una durata che si potrà estendere fino a 4 anni. Pertanto le frequenze ad esse relative risulteranno occupate nelle 3 aree fino alla seconda metà del 2021. Qualora in tale periodo venissero assegnati (ad esempio attraverso un bando di gara) diritti d’uso che dovessero includere la banda di frequenza 3,7-3,8 GHz, si chiede conferma che le 3 aree territoriali oggetto della sperimentazione:a) verranno escluse dalla suddetta procedura di aggiudicazione, oppure;b) verranno incluse dalla suddetta procedura di aggiudicazione imponendo però agli aggiudicatari di tali nuovi diritti d’uso il coordinamento con gli usi in essere per le sperimentazioni oggetto dell’Avviso, fino al termine delle stesse.</i></p>	<p>Il quesito non è pertinente rispetto all'avviso.</p>



64	2	<p>a) Si chiede di precisare se il “concorrente” corrisponde solo al soggetto capofila dell’aggregazione, partenariato od altra modalità di intesa e/o coordinamento, oppure corrisponde all’aggregazione, partenariato od altra modalità di intesa e/o coordinamento che ha presentato un progetto per una determinata Area territoriale.</p> <p>b) Si chiede di confermare che il soggetto capofila, che si fosse presentato su differenti aree con differenti aggregazioni composte da differenti soggetti obbligatori e facoltativi, possa risultare aggiudicatario in più aree.</p> <p>c) Qualora un concorrente presenti una proposta progettuale in ognuna delle tre aree territoriali e, ad esito della valutazione della Commissione, risulti il primo nelle graduatorie su due o tre Aree territoriali, in quale momento antecedente l’avvio della procedura negoziata ed in che maniera viene verificata</p> <p>d) e comunicata al concorrente la condizione che prevede l’aggiudicazione della sperimentazione in una sola Area?d) Nel caso sopra indicato (concorrente primo in graduatoria su due o tre Aree territoriali) si chiede conferma che verrà data facoltà al concorrente di scegliere in quale Area territoriale intende concorrere e quindi avviare la procedura negoziata.</p> <p>e) e) Qualora un concorrente fosse l’unico ammesso alla procedura negoziata nelle aree ad es. 1 e 2, il medesimo concorrente può aggiudicarsi anche l’area 3 se nell’area 3 ci sono altri concorrenti ammessi alla procedura negoziata?</p>	<p>Per a) e b) vedi risposta al quesito n.38.</p> <p>Per c) e d) primo dell'avvio della procedura negoziata sarà richiesto al partecipante di esprimere una preferenza.</p> <p>Per e) NO</p>
65	2	<p>1. In merito alla sperimentazione, l’avviso si riferisce allo standard 5G NSA (NON STAND ALONE)?</p>	<p>Non sono specificate né privilegiate soluzioni NSA.</p>
66	2	<p>2. Visto che per la sperimentazione sarà allocato un blocco fino a 100MHz contigui, si prevede che tale canalizzazione possa essere mantenuta anche in relazione ad una eventuale assegnazione definitiva in banda 3.6-3.8 GHz?</p>	<p>Il quesito non è pertinente rispetto all'avviso.</p>
67	2	<p>3. I progetti devono prevedere l’avvio delle azioni entro il 31 dicembre 2017 e devono essere realizzati nell’arco di 4 anni: come si conciliano le tempistiche con il fatto che entro il 2020 le licenze devono essere rilasciate per il lancio del servizio?</p>	<p>Il quesito non è pertinente rispetto all'avviso.</p>
68	2	<p>4. I casi d'uso secondo ITU sono vari: a) comunicazioni a velocità elevatissima (dell’ordine dei gigabit/s); b) comunicazioni massive; c) comunicazioni ultra-affidabili a bassa latenza. Esiste una priorità rispetto alla sperimentazione o possono essere tutti contemplati?</p>	<p>Non esistono priorità.</p>



69	2	<i>Si chiede di confermare che per concorrente si intende l'insieme dei soggetti che costituiscono l'associazione/raggruppamento</i>	Vedi risposta quesito 38.
70	2	<i>Si chiede di confermare che in relazione alla frase sopra riportata, per "soggetto" si intende sempre il concorrente inteso come l'insieme dei soggetti che costituiscono l'associazione/raggruppamento</i>	Vedi risposta quesito 38.
71	2	<i>Si chiede inoltre di chiarire, nel caso in cui una associazione/raggruppamento sia risultato primo in graduatoria su più aree: (I) quali siano i criteri per l'assegnazione di un'area rispetto ad un'altra, ovvero su quale area viene iniziata la procedura negoziale descritta al paragrafo 7 "PROCEDURA DI SELEZIONE E ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI"(II) se sulle altre aree viene attivata la procedura negoziale con il secondo in graduatoria.</i>	I) Sarà richiesto al partecipante di esprimere una preferenza. II) SI
72	2	<i>4.4) Si chiede di confermare che un concorrente risultato primo in graduatoria in un'area con più concorrenti e primo in graduatoria in un'area in cui non ci sono altri concorrenti, vedrà assegnate entrambe le aree.</i>	SI
73	2	<i>E' possibile presentare una proposta progettuale che si componga di più servizi? All'interno della stessa area è possibile prevedere servizi diversi per zona e con diverse tempistiche di realizzazione?</i>	SI
74	2	<i>Considerato che la durata della sperimentazione è fissata in 4 anni, se nel periodo di sperimentazione la stessa porzione di spettro venisse assegnata ad un altro operatore, si deve supporre che il diritto d'uso nelle aree di sperimentazione rimarrebbe agli operatori assegnatari dei progetti di questo bando?</i>	Il quesito non è pertinente rispetto all'avviso.
75	2	<i>Nel caso in cui il servizio commerciale potesse essere lanciato prima del termine di 4 anni e a seguito dell'allocazione della banda tramite asta, che cosa ne sarebbe degli obblighi scaturenti dall'aggiudicazione?</i>	Il quesito non è pertinente rispetto all'avviso.
76	2	<i>Un concorrente può presentare e aggiudicarsi più progetti sulla stessa area?</i>	No.
77	2	<i>Che cosa si intende per avvio delle azioni entro il 31 Dicembre 2017?</i>	Vedi risposta quesito 62.
78	2	<i>Saranno previste deroghe all'obbligo di avvio entro il 31 Dicembre in caso di indisponibilità di equipment e device?</i>	Non sono previste deroghe.
79	2	<i>Il riferimento ai corridoi europei di comunicazione implica una possibile estensione dell'area di sperimentazione, in contiguità a particolari assi principali di comunicazione?</i>	Il quesito non è pertinente rispetto all'avviso.



80	2	<i>Esiste una soglia minima di copertura dell'area oggetto di Bando?</i>	Vedi risposta al quesito 4.
81	2	<i>Nell'ipotesi che il progetto proceda come da project plan presentato, è garantito all'associazione l'intera durata (4 anni) del trial eventualmente assegnato ?</i>	E' fatta salva la facoltà del Ministero di interrompere in qualsiasi momento il procedimento.
82	2	<i>Come concorrente si intende capofila ?</i>	Vedi risposta al quesito 38.
83	2	<i>Quanti progetti verranno assegnati per area ? Uno solo ? O è possibile che più progetti possano essere assegnati nella stessa città ?</i>	Solo uno per area.
84	2	<i>Nel caso delle aree 2 e 3, l'aggiudicatario di un trial dovrà coprire entrambe le città dell'area ? Oppure è possibile presentare una proposta per una delle due città ?</i>	Vedi risposta al quesito n. 4. Il progetto deve comunque comprendere entrambe le città dell'area.
85	2	<i>E' corretto considerare come disponibilità temporare dello spettro 3.7-3.8GHz la data del 30 giugno 2018 per tutte le 5 città individuate ? Oppure la disponibilità sarà precedente (ma comunque allineate per tutte le città) ?</i>	Vedi risposta al quesito n. 1.
86	2	<i>Ad ogni progetto verrà assegnata la totalità dello spettro, 100Mhz, oppure è possibile che lo spettro venga diviso in due o più canali ?</i>	La banda assegnabile è fino a 100 Mhz contigui senza vincoli di canalizzazione.
87	2	<i>Riguardo la zona 2, è possibile partecipare per la sola città de L'Aquila o è necessario partecipare per ambo le città di Prato e L'Aquila?</i>	Vedi risposta quesito n. 84.
88	2	<i>1. Si domanda se la disposizione che prevede che ogni concorrente può aggiudicarsi un solo progetto per ciascuna Area, salvo che non sia l'unico soggetto ammissibile a procedura negoziata sulle altre Aree si applichi solo all'associazione e/o agli operatori di comunicazioni, e/o ai soggetti di cui alla lett. a) e b) dell'art 1 dell'Avviso e/o ai soggetti in "quota minoritaria".</i>	A tutti.
89	2	<i>2. Si domanda se il divieto di aggiudicazione sopra indicato impedisca al concorrente la sola aggiudicazione o è altresì preclusivo di una antecedente valutazione del Progetto ai fini della definizione della graduatoria, di cui all'art 7 dell'Avviso.</i>	Vedi risposta al quesito n. 31.
90	2	<i>3. Nel caso in cui un concorrente partecipi ai Progetti su più Aree, si domanda in base a quale criterio tale soggetto sarà considerato assegnatario di un Area e "concorrente" in Altre aree nell'ambito del quale andrà verificata la condizione di essere l'unico soggetto ammesso a procedura negoziata.</i>	Vedi risposte ai quesiti nn. 31 e 38.
91	2	<i>4. Si domanda, altresì, entro quale termine l'amministrazione potrà rilevare che un concorrente assegnatario di un Area possa ritenersi l'unico soggetto ammesso a procedura negoziata sulle altre Aree e, dunque, idoneo all'aggiudicazione delle stesse.</i>	Al termine della procedura di selezione di cui alla lettera b del punto 7.
92	2	<i>5. Si domanda di specificare le circostanze per le quali si intendono avviate le azioni di un progetto.</i>	Vedi risposta al quesito n. 62.



93	3	<i>Si chiede di specificare se il piano di investimenti previsto per la realizzazione del progetto in una determinata area territoriale debba essere formulato nel suo complesso, oppure se debba indicare separatamente le quote di investimento di ognuno dei partecipanti al raggruppamento.</i>	Al momento della presentazione della domanda e' sufficiente che il piano di investimenti previsto per la realizzazione del progetto in una determinata area territoriale sia presentato nel suo complesso, ferma restando la facoltà del Ministero di richiedere informazioni aggiuntive.
94	3	<i>1. L'elenco dei partners forniti in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla sperimentazione dovrà "necessariamente" essere lo stesso della forma di aggregazione finale, cioè quella che opererà nel corso dei 4 anni della sperimentazione?</i>	Si non sono ammesse modificazioni soggettive dell'associazione/raggruppamento.
95	3	<i>2. Il deposito cauzionale deve essere pari al contributo annuo (diritti d'uso frequenze) previsto per l'Area in cui il consorzio è aggiudicatario (ad es. per L'Aquila e Prato € 7.500)?</i>	SI
96	3	<i>3. Perché, all'inizio del punto 3, si parla di "eventuali partners"? Si tratta di un aggettivo legato al fatto che la costituzione dell'aggregazione avviene solo se il consorzio si aggiudica l'autorizzazione provvisoria alla sperimentazione?</i>	SI
97	3	<i>4. Nella sezione relativa alla documentazione da allegare alla domanda, al punto d) si richiede una dichiarazione in originale rilasciata da una banca, attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di assegnazione provvisoria dei diritti d'uso e a realizzare, in caso di aggiudicazione della sperimentazione, gli investimenti previsti. In caso di soggetti che costituiscono una forma di intesa detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto fatta eccezione per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici. Le Università rientrano nella casistica PA e quindi non devono presentare tale dichiarazione?</i>	Si, ai fini del presente avviso le Università (anche non statali) debbono intendersi quali enti pubblici.
98	3	<i>5. Si conferma che tra gli allegati da consegnare in sede di domanda di partecipazione alla sperimentazione deve essere incluso il progetto? (Nell'avviso non sembra essere esplicitato)</i>	SI
99	3	<i>6. Considerato che i soggetti interessati alla sperimentazione potrebbero essere, anche in forma aggregata, in numero maggiore rispetto alle aree in sperimentazione (3), come intende il Ministero trattare le richieste di eventuale partecipazione di soggetti esclusi?</i>	Per ciascun area territoriale è aggiudicato un solo progetto. Tutto gli altri risultano non aggiudicatari.



100	3	<p>7. <i>La domanda va redatta su "carta legale": che cosa si intende per carta legale? Carta intestata o altro?</i></p>	<p>Per "Carta legale" si intendono sia gli appositi fogli protocollo a righe al cui margine è riportata l'imposta di bollo, che la carta di uso comune in formato A4 "Resa legale" in applicazione della relativa imposta di bollo (1 marca da bollo ogni 4 pagine).</p>
101	3	<p>8. <i>Nella domanda di partecipazione si devono indicare gli eventuali partners del soggetto proponente: va anche obbligatoriamente indicata la forma di intesa/aggregazione che verrà poi perfezionata alla conclusione della procedura negoziata o ci si può limitare alla sola indicazione degli eventuali partners?</i></p>	<p>Vedi risposta la quesito n. 41.</p>
102	3	<p>9. <i>Dichiarazione da rendersi sub paragrafo 3 lettera a) dell'avviso pubblico: se il soggetto proponente è una società di capitali, la dichiarazione va resa, oltre che "dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal socio unico", anche dai membri del collegio sindacale e dai membri dell'organismo di vigilanza ex Dlgs. 231/01? Inoltre, la dichiarazione può essere resa dal socio unico in sostituzione degli amministratori oppure da amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal socio unico? Nel caso di società di capitali con unico socio persona giuridica, socio che ha un Consiglio di Amministrazione composto dagli stessi membri del Consiglio di Amministrazione della società direttamente controllata (partecipante alla sperimentazione), è possibile rendere le sole dichiarazioni degli amministratori di quest'ultima?</i></p>	<p>La dichiarazione da rendersi sub paragrafo 3 lettera a) dell'avviso pubblico va resa solo dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal socio unico e non anche dai membri del collegio sindacale e dai membri dell'organismo di vigilanza ex Dlgs. 231/01. Tale dichiarazione non può essere resa dal socio unico in sostituzione degli amministratori. Nel caso di società di capitali con unico socio persona giuridica, socio che ha un Consiglio di Amministrazione composto dagli stessi membri del Consiglio di Amministrazione della società direttamente controllata (partecipante alla sperimentazione), è possibile rendere le sole dichiarazioni degli amministratori di quest'ultima.</p>
103	3	<p>10. <i>Sull'idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto sottoscrittore della domanda e della documentazione ad essa allegata, si fa riferimento, oltre che alla procura originale (o in copia autentica) e alla copia in carta semplice del libro dei verbali dell'organo societario che ha conferito i necessari poteri, anche alla copia dello statuto: chiarire, nell'ipotesi in cui sia necessario fornire copia dello statuto, se in carta semplice o in copia autentica.</i></p>	<p>Lo statuto può essere fornito in carta semplice.</p>
104	3	<p>11. <i>La presentazione del progetto per ciascuna delle tre aree (area 1, area 2, area 3) è un obbligo o una facoltà?</i></p>	<p>La presentazione del progetto per ciascuna delle tre aree è una facoltà.</p>
105	3	<p>12. <i>Le dichiarazioni di cui ai punti b, c, e, f devono essere fatte anche dalle PA? In caso affermativo, i punti b ed f possono essere riferiti al soggetto industriale e non alla PA? (in altri termini, la PA fa una semplice dichiarazione in cui indica il soggetto capofila che garantisce per lei).</i></p>	<p>La dichiarazioni di cui al punto c deve essere fatte anche dalle PA mentre le dichiarazioni di cui ai punti b ed f possono essere riferiti al soggetto industriale.</p>



106	3	<p>13. Può il capofila agire e sottoscrivere (ai fini della partecipazione alla sperimentazione) in nome e per conto di tutti i partecipanti all'aggregazione?</p>	<p>No</p>
107	3	<p>E' obbligatorio fornire a livello singolo partecipante quanto sotto elencato? Serve dichiarazione in cui il singolo partecipante afferma di poter disporre, in caso di aggiudicazione della sperimentazione di mezzi finanziari pari al valore dell'investimento da effettuare, in caso di impresa individuale o consorzio, ovvero di un capitale sociale, interamente versato al momento del rilascio in via provvisoria del diritto d'uso, non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al valore dell'investimento che si dichiara di voler effettuare;</p>	<p>Tutti i soggetti partecipanti all'aggregazione devono presentare le dichiarazioni previste dal punto 3 dell'avviso a corredo della domanda fatto salve le specifiche eccezioni indicate al suddetto punto 3</p>
108	3	<p>La facoltà del Ministero di interrompere in qualsiasi momento è da intendersi in riferimento alla procedura di assegnazione del progetto/trial, o anche in corso d'esecuzione del trial ?</p>	<p>Il Ministero ha la facoltà di interrompere la procedimento in qualsiasi momento anche successivamente all'assegnazione in via provvisoria del diritti d'uso.</p>
109	3	<p>1. Le dichiarazioni di cui all'art 3 dell'Avviso debbono essere rilasciate, oltre che dal soggetto proponente, anche dai soggetti partner e i soggetti in quota minoritaria?</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 107.</p>
110	3	<p>2. Nel caso in cui le dichiarazioni debbano essere presentate solo dal soggetto proponente, le dichiarazioni di cui ai punti b) d) f) dell'art 3 dell'Avviso debbono essere parametrare sulla quota parte dell'investimento del soggetto dichiarante nell'ambito degli investimenti complessivi dell'associazione?</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 107.</p>
111	3	<p>3. La società di comunicazioni autorizzate ex 25 del Codice delle Comunicazioni che presenti più domande in relazione a diverse Aree Geografiche deve presentare la dichiarazione di cui agli allegati b) e c) parametrata al Progetto di importo maggiore?</p>	<p>SI</p>
112	3	<p>4. Il soggetto proponente può non essere una società autorizzata ex art 25 del Codice delle Comunicazioni?</p>	<p>Si, purché consegua l'autorizzazione prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.</p>



113	4	<p>a) Si chiede di confermare che la condizione che esclude la possibilità di “modificazioni soggettive dei partecipanti successive alla presentazione del progetto preliminare per l’assegnazione in via provvisoria dei diritti d’uso” sia riferita solo ai capofila ed ai soggetti obbligatori di cui ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 dell’Avviso e non anche ai Soggetti facoltativi (pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese, start up, associazioni di categoria ed altri soggetti privati purché in quota minoritaria)?</p> <p>b) Quali sono gli effetti sui componenti della aggregazione aggiudicataria qualora uno dei partecipanti dovesse abbandonare tale aggregazione per causa di forza maggiore (ad es. fallimento liquidazione coatta o concordato preventivo) nel corso dei quattro anni di durata della sperimentazione? c) Stante il divieto di modificazioni soggettive, quali sarebbero gli effetti sui rimanenti componenti dell’aggregazione se uno dei partecipanti “pubblici” all’aggregazione aggiudicataria, sia esso di tipo obbligatorio o facoltativo non potesse proseguire nella sperimentazione a causa di forza maggiore?</p>	<p>Il divieto di modificazioni soggettive riguarda tutti i soggetti partecipanti sia obbligatori che facoltativi fatto salvo che non subentrino cause di forza maggiore (ad es. fallimento liquidazione coatta o concordato preventivo) indipendenti dalla volontà del soggetto medesimo.</p>
114	4	<p>1. Quali sono gli effetti dell’eventuale violazione del divieto di modificazioni soggettive? Gli effetti possono differire in funzione, ad esempio, del tipo di soggetto che decidesse o fosse costretto ad abbandonare l’aggregazione (es. start-up e piccole imprese). Cosa accade, ad esempio, nel caso di fallimento di uno dei soggetti facenti parte dell’aggregazione? Ciò anche in funzione della durata quadriennale dell’impegno assunto.</p>	<p>Vedi risposta quesito n. 113.</p>
115	4	<p>Nell’ipotesi in cui uno dei partecipanti diversi dal soggetto capofila risolvano in modo unilaterale il rapporto con il soggetto capofila per cause a questo non imputabili o dopo la presentazione del Progetto o durante lo svolgimento della Sperimentazione, quali conseguenze sono previste per il soggetto capofila?</p>	<p>Vedi risposta la quesito n. 113</p>
116	5	<p>1. Il 31 marzo è confermato come ultimo giorno di presentazione ufficiale delle richieste di chiarimento di cui al capitolo 5?</p>	<p>SI</p>
117	7	<p>a) L’affinamento delle proposte progettuali nel corso della procedura negoziata richiederà la modifica dei servizi contenuti nella proposta progettuale o interesserà anche il coinvolgimento di soggetti terzi diversi da quelli che compongono il raggruppamento?</p> <p>b) In caso di coinvolgimento di soggetti terzi questi saranno di natura privata o pubblica?</p>	<p>L’affinamento delle proposte progettuali nel corso della procedura negoziata non prevede né la modifica dei servizi contenuti nella proposta progettuale nè dei soggetti partecipanti bensì unicamente le attività indicate dai partecipanti.</p>



118	7	<i>In caso di “scorrimento della graduatoria”, scorreranno anche i tempi di conclusione del procedimento, rilascio e durata dei diritti d’uso?</i>	NO
119	7	<i>1. In considerazione dell’importanza della pianificazione e selezione/costituzione della forma di aggregazione, è possibile valutare una proroga dei termini di presentazione della domanda e, di conseguenza, delle successive fasi? Ad esempio, si ritiene congrua una proroga di due mesi.</i>	Eventuali istanze formali e motivate di proroga saranno oggetto di apposita e successiva valutazione.
120	7	<i>Si chiede di chiarire se il soggetto aggiudicatario debba trasmettere una sola proposta progettuale definitiva per area e di confermare che il plurale riportato sia dovuto semplicemente ad un errore materiale.</i>	Ogni soggetto aggiudicatario deve trasmettere la proposta progettuale definitiva per l’area aggiudicatasi per cui il plurale è da intendersi riferito ai tre aggiudicatari.
121	7	<i>Alla fase di procedura negoziata (fase 3) accede una sola proposta per area?</i>	SI
122	7	<i>In caso di parità, qual è il criterio di valutazione?</i>	E’ ammesso alla procedura negoziata il primo della graduatoria.
123	7	<i>Quali elementi della proposta preliminare sono soggetti a modifica durante la procedura negoziata?</i>	Le attività indicate nella proposta progettuale.
124	7	<i>1. In quale delle tre fasi di cui alla lett. a) b) c) dell’art 7 dell’Avviso rilevano i divieti di partecipazione a più Progetti o di aggiudicazione di più Aree, di cui agli artt. 1 e 2 dell’Avviso.</i>	Nella fase di cui alla lett. b di cui al punto 7.
125	7	<i>2. Entro quale data dovrà essere perfezionato il Deposito Cauzionale e la formalizzazione dell’Intesa?</i>	Entro il 25 luglio 2017.
126	7	<i>3. Le ipotesi che la procedura negoziata “non si conclude con esito positivo rispetto alle proposte progettuali collocatesi al primo posto” fa riferimento a casi di criticità sorte durante il processo di affinamento di cui all’art 7 dell’Avviso?</i>	Si nella fase di cui alla lettera C) del punto 7.
127	8	<i>a) Per poter effettivamente eseguire delle sperimentazioni reali di servizi 5G è possibile erogare nell’ambito dell’Area territoriale un’offerta senza oneri alla popolazione ivi residente prima dell’ultimo anno di sperimentazione senza il limite dell’1% della popolazione residente?b) In caso di risposta affermativa al quesito precedente tale offerta deve essere formulata dal capofila o può essere formulata da uno dei soggetti partecipanti all’aggregazione,?c) Si chiede di confermare se nell’ultimo anno della sperimentazione il servizio agli utenti, nel limite dell’1% sulla popolazione residente, può essere offerto su base commerciale.d) Per calcolare la popolazione residente quale è il dato ufficiale da prendere a riferimento?e) Si chiede di confermare che il limite dell’1% sulla popolazione residente deve essere considerato per ciascun differente servizio 5G erogato nell’area territoriale oppure sia da intendersi come limite complessivo per tutti i servizi 5G offerti nella medesima area.</i>	Prima dell’ultimo anno il capofila può erogare nell’ambito dell’Area territoriale servizi nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 39 del CCE mentre tali limiti e tali condizioni non valgono nell’ultimo anno della sperimentazione quando il servizio agli utenti, nel limite dell’1% sulla popolazione residente, può essere offerto su base commerciale. Per calcolare la popolazione residente il dato ufficiale da prendere a riferimento è l’ultimo censimento ISTAT della popolazione. Il limite dell’1% sulla popolazione residente deve essere intendersi come limite complessivo per tutti i servizi 5G offerti nella medesima area.



128	8	<p>1. Con riferimento all'ultimo anno di sperimentazione, durante la quale è possibile nell'ambito territoriale di pertinenza fornire il servizio ad utenti nel numero massimo del 1% della popolazione residente sull'area interessata, qual è la normativa di riferimento per il calcolo della percentuale di popolazione servita nell'ambito territoriale di riferimento?</p>	<p>Vedi risposta quesito n. 127</p>
129	8	<p>2. Il servizio oggetto di sperimentazione, ove allargato all'utenza, potrà essere a titolo oneroso per il cliente, anche per verificare i possibili nuovi modelli di servizio B2B/B2C /B2B2C?"</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 127</p>
130	8	<p>Durante l'arco dei precedenti 3 anni di sperimentazione, vale comunque il vincolo del numero massimo di utenti pari al 1% ?</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 127.</p>
131	8	<p>In generale, durante i 4 anni di sperimentazione, è possibile richiedere agli utenti della sperimentazione un contributo economico ?</p>	<p>No, fatto salvo quando previsto alla risposta al quesito n. 127.</p>
132	8	<p>1 E' eventualmente possibile fornire il servizio ad utenti anche nei primi tre anni?</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 127.</p>
133	8	<p>2 In caso positivo è comunque valido il limite massimo del 1% della popolazione residente sull'area interessata?</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 127.</p>
134	9	<p>a) I punteggi massimi relativi ai quattro criteri di valutazione saranno a loro volta articolati con una griglia di dettaglio che permetta di individuare i punteggi intermedi per il raggiungimento del valore massimo? b) In caso di risposta affermativa al precedente quesito si chiede conferma che tale griglia sarà pubblicata entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza per l'invio delle richieste di informazioni e chiarimenti di cui al paragrafo 5 dell'Avviso.</p>	<p>L'articolazione dei punteggi massimi relativi ai quattro criteri di valutazione saranno definiti secondo parametri decisi dalla Commissione.</p>
135	9	<p>a) Il criterio 1 prevede la valutazione di "tempi di realizzazione delle reti e/o dei servizi progetto". E' corretto ipotizzare che reti e servizi valgano ciascuno 10 punti? b) La valutazione relativa al tempo di realizzazione della rete su quali parametri è basata ? c) La valutazione relativa al tempo di realizzazione dei servizi su quali parametri è basata?</p>	<p>Vedi risposta quesito n. 134.</p>



136	9	<p>a) Poiché il criterio 2 (Qualità tecnica e realizzativa) vale 30 punti ed è articolato in 6 aree di valutazione, è corretto ipotizzare che ogni area valga 5 punti?</p> <p>b) Nel caso di risposta negativa al quesito precedente si chiede di indicare il peso relativo di ognuna delle 6 aree di valutazione.</p> <p>c) Quali indicatori / parametri verranno utilizzati per valutare l'impiego efficiente dello spettro (criterio 2a)?</p> <p>d) Cosa si intende per replicabilità del progetto (criterio 2c)?</p> <p>e) Quali sono i parametri di valutazione della replicabilità di un progetto?</p> <p>f) Si chiede di indicare quali sono i parametri che verranno utilizzati per valutare il criterio 2.d, ovvero valutare la "connessione e integrazione con organizzazioni, piattaforme e strumenti di rete esistenti tra le amministrazioni potenzialmente coinvolte dalle finalità del presente avviso al fine di assicurare il massimo livello possibile di penetrazione e diffusione negli ambiti territoriali".</p> <p>g) Quali parametri saranno utilizzati per valutare, nel criterio 2.e, il rapporto "equilibrato" tra costi e obiettivi?</p> <p>h) Con quali criteri sarà valutata "l'efficacia delle soluzioni progettuali prescelte", ai sensi del criterio 2.f?</p>	<p>Vedi risposta quesito n. 134.</p>
137	9	<p>a) Quali indicatori / parametri saranno usati per valutare i criteri 3 e 4?</p> <p>b) Relativamente al criterio 4, il coinvolgimento di soggetti quali Istituzioni, Pubbliche Amministrazioni e ambiti territoriali locali viene valutato anche se questi non sono fra i soggetti facenti parte dell'aggregazione, partenariato ed altra modalità di intesa e/o coordinamento di cui al paragrafo 1?</p>	<p>Vedi risposta quesito n. 134.</p>
138	9	<p>Si chiede di confermare che per "coinvolgimento" si intende la possibilità di coinvolgere istituzioni, pubbliche amministrazioni e ambiti territoriali locali nei test sui servizi oggetti di sperimentazione e non che, per poter accedere ai 20 punti, tali soggetti debbano obbligatoriamente far parte dell'associazione/raggruppamento.</p> <p>Si chiede inoltre di dettagliare quali sono i fattori per determinare il grado di coinvolgimento e il conseguente punteggio associato (Es numerosità soggetti coinvolti, durata del coinvolgimento durante la sperimentazione, ecc.)</p>	<p>Vedi risposta quesito n. 134.</p>
139	9	<p>Si chiede di chiarire il punteggio assegnato a ciascun singolo parametro da a) ad f).</p>	<p>Vedi risposta quesito n. 134.</p>



140	9	<i>Si chiede di chiarire quale sia il criterio di valutazione del punto sopra riportato, ovvero se il punteggio tiene maggiormente in considerazione il numero di casi d'uso considerati o la qualità del singolo caso d'uso (eMBB, m-MTC, URLL).</i>	Vedi risposta quesito n. 134.
141	9	<i>Il punteggio legato ai tempi di realizzazione come si relaziona ad eventuali ritardi nella definizione dello standard 5G?</i>	Vedi risposta quesito n. 134.
142	9	<i>Nel caso in cui sia possibile presentare una proposta progettuale che prevede la fornitura di più servizi, con evoluzione temporale differente, quale tempistica viene considerata per la valutazione dei tempi di realizzazione? La tempistica relativa al primo servizio lanciato oppure la tempistica necessaria per la realizzazione di tutti i servizi?</i>	Vedi risposta quesito n. 134.
143	9	<i>Quali sono gli elementi che verranno considerati per valutare l'impiego efficiente dello spettro? {percentuale copertura, max bit rate, latenza, efficienza spettrale}</i>	Vedi risposta quesito n. 134.
144	9	<i>Cosa si intende quando si parla di «replicabilità»?</i>	Per replicabilità deve intendersi la possibilità di trasferimento del progetto ad altri settore ed altre aree territoriali.
145	9	<i>Come viene valutata la rilevanza sociale?</i>	Nell'avviso si parla di utilità sociale ed economica e di servizi di rilevanza generale.
146	9	<i>E' possibile avere un maggiore grado di dettaglio sul significato dell'espressione «qualità tecnica e realizzativa»?</i>	Vedi risposta quesito n. 134.
147	9	<i>Nella valutazione dei casi d'uso, verranno considerati ai fini della valutazione solo quei servizi abilitati dalla tecnologia 5G e non implementabili con tecnologie precedenti?</i>	Vedi risposta quesito n. 134.
148	9	<i>E' possibile utilizzare anche frequenze diverse nella realizzazione della proposta progettuale? In caso affermativo, tale circostanza può concorrere alla determinazione del punteggio?</i>	Non è precluso l'utilizzo di frequenze diverse purché l'operatore ne abbia la titolarità. Se tale circostanza concorra alla determinazione del punteggio è rimesso alla valutazioni della Commissione.
149	9	<i>La valutazione della tempistica sarà commisurata in funzione della % di copertura?</i>	Vedi risposta quesito n. 134.



150	9	<p>1. Si richiede di dettagliare ulteriormente il criterio di valutazione di cui all'art 9 punto 1 dell'Avviso "tempi di realizzazione delle reti e/o dei servizi progetto". Infatti non è chiaro se ad essere valutata positivamente sia la rapidità di implementazione dei progetti in termini assoluti o la congruità del piano presentato rispetto alla proposta progettuale. In tal senso appare, comunque, improbabile che la rapidità di implementazione, espressa in termini assoluti, possa rappresentare un elemento di confronto tra differenti proposte progettuali, poiché implementazioni più sfidanti e innovative richiederanno ragionevolmente tempi di realizzazione maggiori. In aggiunta, occorre considerare che diversi elementi necessari al completamento delle opere non saranno certamente disponibili nelle prime fasi delle sperimentazioni (si pensi ad esempio al rilascio della Release 15 3GPP o alla disponibilità di alcuni sistemi radio e di antenna necessari per raggiungere le performance 5G).</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 134.</p>
151	9	<p>2. In relazione al criterio di valutazione di cui all'art 9 punto 1 dell'Avviso "tempi di realizzazione delle reti e/o dei servizi progetto", si domanda se gli iter autorizzativi saranno quelli standard da normativa corrente, oppure le installazioni eseguite in risposta al bando potranno beneficiare di procedure esemplificate.</p>	<p>Non sono previste deroghe.</p>
152	9	<p>3. In relazione al criterio di valutazione di cui all'art 9 punto 2 "qualità tecnica e realizzativa del progetto", ed in particolare con riferimento al punto a) "impiego efficiente dello spettro a disposizione per la sperimentazione"; si osserva che il requisito non fa riferimento ad alcun parametro quantitativo o qualitativo specifico (ad esempio potrebbero essere indicativi i requisiti di efficienza spettrale definiti dall'ITU-R nel documento "DRAFT NEW REPORT ITU-R M.[IMT-2020.TECH.PERF REQ]). Si richiede di dettagliare quali saranno i parametri utilizzati per la determinazione del punteggio.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 134.</p>
153	9	<p>4. In relazione al criterio di valutazione all'art 9 punto 2 "qualità tecnica e realizzativa del progetto", ed in particolare con riferimento al punto b) "casi d'uso considerati secondo quanto definito dell'ITU"; si osserva che i summenzionati casi d'uso (eMBB, m-MTC, URLL) sono caratterizzati da specifici requisiti tecnici minimi espressi in termini di:· Data rate di picco e User experienced;· Efficienza spettrale di picco, media e dell'utente calcolata al 5° percentile;· Capacità su unità di area servita [Mbit/km2];· Latenza su user e control plane;· Densità delle connessioni;· Efficienza energetica;· Affidabilità;· Mobilità;· Larghezza di banda del canale trasmissivo. Pertanto si richiede di specificare se, ed eventualmente in quali proporzioni, il perseguimento di tali requisiti tecnici possa rappresentare un elemento determinante nell'attribuzione del punteggio.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 134.</p>



154	9	<p>1. Si domanda di specificare quale tra i criteri all'art 9 dell'Avviso valorizzi l'estensione della copertura all'interno dell'Area e quale proporzione assuma tale impegno rispetto al peso del relativo criterio.</p>	<p>Vedi risposta ai quesiti nn. 4 e 134.</p>
155	9	<p>2. Nella sezione introduttiva del documento si fa esplicito riferimento all'utilizzo di funzionalità di "Network Slicing" come requisito per le sperimentazioni, tuttavia non sembrano essere presenti criteri di valutazione legati all'implementazione della suddetta tecnologia. Si domanda di specificare se, ed in che misura, l'implementazione di funzionalità di Network Slicing contribuisca alla determinazione del punteggio della proposta progettuale.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 134.</p>
156	9	<p>3. Si domanda, in relazione al criterio di valutazione all'art 9 punto 2 dell'Avviso "qualità tecnica e realizzativa del progetto" di dettagliare il contributo al punteggio, di ognuno dei punti a – f. Inoltre, si richiede di dettagliare ulteriormente quali saranno i parametri utilizzati per le attribuzioni di detti punteggi.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 134.</p>
157	9	<p>4. In relazione al criterio di valutazione di cui all'art 9 punto 2 dell'Avviso "qualità tecnica e realizzativa del progetto", ed in particolare con riferimento al punto d), si richiede di chiarire meglio il criterio che valorizza le "connessione e integrazione con organizzazioni, piattaforme e strumenti di rete esistenti tra le amministrazioni potenzialmente coinvolte".</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 134.</p>
158	9	<p>5. In relazione al criterio di valutazione di cui all'art 9 punto 2 dell'Avviso "qualità tecnica e realizzativa del progetto", ed in particolare con riferimento al punto f); si domanda quali saranno i parametri che verranno impiegati per determinare l'efficacia di una proposta progettuale.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 134.</p>
159	9	<p>6. Relativamente al criterio di cui all'art 9 punto 3 dell'Avviso "qualità del progetto in riferimento all'utilità sociale ed economica dei servizi implementati con particolare attenzione ai servizi di rilevanza generale", si richiede se sia possibile:· Specificare le metriche che verranno utilizzate per valutare tali aspetti;· Specificare quali sono i servizi ritenuti di rilevanza generale.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 134.</p>



160	9	<i>7. Si domanda cosa si intenda per “livello di coinvolgimento degli enti locali”, citato all’art 9.4 dell’Avviso e come questo possa essere misurato.</i>	Vedi risposta al quesito n. 40.
161	10	<i>Nel caso in cui vi siano 2 o più soggetti capofila, questi devono chiedere l’emissione della fidejussione a beneficio di tutti? La restante documentazione amministrativa deve essere relativa a tutti i capofila?</i>	Nel caso in cui vi siano 2 o più soggetti capofila, questi devono chiedere l’emissione della fidejussione a beneficio di tutti. La restante documentazione amministrativa deve essere relativa a tutti i soggetti partecipanti fatte salve le limitazioni di cui al punto 3 dell’avviso.
162	10	<i>Il deposito cauzionale/fideiussione deve essere consegnato al momento della chiusura della procedura negoziata, il 25 luglio?</i>	SI
163	10	<i>Il deposito cauzionale deve essere pari a 4 o 5 volte il contributo amministrativo dell’Area per cui concorre il Progetto?</i>	Come previsto al punto 10 il deposito cauzionale deve essere non inferiore all’importo del contributo annuo e per una durata di 4 anni salvo proroga.
164	11	<i>Il deposito cauzionale effettuato dal soggetto proponente, ex art 10 dell’Avviso, può essere escusso dal Ministero anche quando le attività indicate all’art 11 dell’Avviso siano poste in essere da un soggetto dell’associazione diverso da quello che ha effettuato il deposito?</i>	SI
165	13	<i>Quale impegno economico annuale è previsto per ciascuna Area, per le attività di monitoraggio e verifica?</i>	L’impegno economico annuale per le attività di monitoraggio e verifica sarà reso noto al soggetto aggiudicatario di ciascuna area.
166	13	<i>Cosa si intende per «ammontare non inferiore all’importo del relativo contributo annuo previsto per l’utilizzo delle frequenze nell’area oggetto di sperimentazione [...] per una durata non inferiore a quattro anni»? Deve essere equivalente al contributo per tutti e 4 gli anni in cui il progetto dovrà essere realizzato? (es.. Milano, contributo annuo=77K, Deposito/Fideiussione=77x4) Oppure deve avere valore pari al contributo annuale, ma avere durata di 4 anni? (es. Milano, contributo annuo 77K, Deposito/Fideiussione della durata di 4 anni pari a 77K/anno)</i>	La fideiussione deve avere valore pari al contributo annuale ma deve avere durata di 4 anni salvo il Ministero non disponga la proroga.
167	13	<i>Che cosa si intende per «verifica dello sviluppo e dello stato di avanzamento per tutta la durata del progetto secondo la lista delle attività possibilmente organizzata per fasi di verifica»?</i>	Il Ministero verifica lo sviluppo e lo stato di avanzamento del progetto sulla base delle attività inserite nella proposta progettuale ed affinate nel corso della procedura negoziale.
168	13	<i>Quali misure verrebbero adottate nel caso in cui l’assegnatario non rispettasse i commitment e le tempistiche dichiarate nella domanda di partecipazione?</i>	La decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale.